

ficato invece in quelli di terza. Da questa confessione, che cosa ne emerge? Che si è commesso un errore ed una ingiustizia; bisogna cancellare il primo e riparare alla seconda.

La città di Voghera, se non sbaglio, ha già sporta una petizione alla Camera, nella quale domanda con ragione che il tribunale di Voghera sia classificato, come naturalmente dovrebbe esserlo, nella categoria di terza classe.

Quando quella petizione sarà riferita, io mi riservo di dare quelle maggiori spiegazioni che saranno del caso. Del resto appoggio l'emendamento proposto dal deputato Ameglio perchè basato sulla giustizia, e perchè Voghera non è che una disgraziata eccezione alla regola.

**AMEGLIO.** Il signor ministro delle finanze ha detto che vi sono dei tribunali di quarta classe, i quali hanno maggiore importanza di quelli di terza. Ciò mostrebbe in ogni caso che la classificazione dei tribunali è viziosa, che abbisogna di essere riveduta, ma non sarebbe una ragione per respingere il mio emendamento. Egli ha accennato al tribunale di Voghera; ma è questa un'eccezione, e tutti sanno che un'eccezione non può servire di regola. Crede egli, il signor ministro, che i tribunali di Bobbio, di Varallo, di Tempio, di Lanusei ed altri molti abbiano maggior importanza dei tribunali di terza classe? Sarebbe egli giusto che i procuratori patrocinanti presso di questi ultimi tribunali avessero a pagare la stessa tassa che i procuratori esercenti presso il tribunale di Vercelli, a cagion d'esempio? Certo che no. Si riformi adunque la classificazione dei tribunali, se la medesima è difettosa, ma non si aggravi una classe di cittadini più di quello che possano sopportare i loro guadagni.

L'onorevole ministro ha soggiunto che la tassa proposta nella quinta categoria della tabella non è onerosa. Io la credo onerosissima pei procuratori esercenti avanti i tribunali di quarta classe, ove in genere le liti sono poche e di pochissima entità, tanto più se si pone mente che questa tassa sarà accresciuta quasi del doppio in forza delle sovrimposte locali, provinciali e divisionali.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore, credo che vi abbia già adeguatamente risposto il mio amico Cotta-Ramusino; ma, poichè ho la parola, non posso a meno di notare che il numero dei procuratori accennato dall'onorevole Boggio, e che disse maggiore presso alcuni tribunali di quarta classe, anzichè giovare alla tesi avversaria, mostra come i lucri di questi esercenti siano molto più ripartiti, e come per conseguenza debba essere sempre più tenue la tassa che vuolsi loro imporre.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta l'emendamento del Ministero?

**BOGGIO, relatore.** La Commissione persiste nella proposta che ha fatto, perchè ci troviamo a fronte di quattro sistemi, ed è quanto meno inutile che ci mettiamo qui a discutere sul più o sul meno di queste quattro classi.

La Commissione diede le sue ragioni, ed ora lascia che la Camera giudichi, tra tutti questi sistemi che sono a fronte, quale crede il migliore, e persiste ad opporsi all'emendamento proposto dall'onorevole Ameglio, perchè le pare che è quello che sortirebbe dalle basi della legge.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del Ministero, cioè che al numero 4 della tavola si metta: « tribunali provinciali di prima, seconda e terza classe. »

**AMEGLIO.** Mi sembrerebbe che il mio emendamento, essendo stato il primo nell'ordine delle proposte, dovrebbe avere la precedenza nella votazione.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, prima di tutto vuol essere messo ai voti il numero 4, poi verrà il numero 5...

**AMEGLIO.** In questo modo si preclude la via alla mia proposta, perchè quando la Camera approvasse che vi sia una categoria sola pei procuratori esercenti dinanzi ai tribunali di prima, di seconda e di terza classe, resterebbe in certo qual modo già pregiudicata la mia proposta tendente a fare diminuire la tassa progettata dalla Commissione pei procuratori patrocinanti dinanzi ai tribunali di quarta classe.

**PRESIDENTE.** Quando venisse approvato l'emendamento proposto dal Ministero, quello cioè di fare una sola categoria dei procuratori esercenti avanti i tribunali di prima, seconda e terza classe, allora non rimarrebbe più che a votare se invece di lire 150 per il primo grado, 100 per il secondo e 50 per il terzo, si debbano stabilire soltanto lire 100 per il primo grado, 60 per il secondo e 30 per il terzo.

**AMEGLIO.** Io sottoposi un'osservazione che credo giusta ed opportuna; del resto faccia il signor presidente come meglio intende.

**PRESIDENTE.** Questo la Camera lo deciderà; ma, dal momento che il Ministero fa questa proposta, io la debbo mettere ai voti secondo l'ordine della numerazione. Chi non la vuole, la respingerà col suo voto contrario.

Pongo a partito la proposta del Ministero, quella cioè di mettere nel numero 4 i tribunali di prima, seconda e terza classe.

(Dopo doppia prova e controprova, è ammessa.)

Viene ora l'emendamento del deputato Ameglio, il quale propone che avanti ai tribunali si debba stabilire in una sesta categoria la tassa per il primo grado di lire 100, per il secondo di lire 60, per il terzo di lire 30.

Metto ai voti questa proposta.

(Dopo prova e controprova, non è adottata.)

Metterò ai voti la tabella.

*Dritto fisso dovuto dai procuratori in relazione ai magistrati o tribunali avanti i quali sono ammessi a postulare.*

	GRADI		
	1°	2°	3°
1° Avanti la Corte di appello di Torino . . . . .	L. 400	300	250
2° Avanti le Corti d'appello di Genova, Ciamberì e Casale . . . . .	» 300	250	200